

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2002, n. 7

Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2
Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a)
della direttiva n. 79/409/CEE

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori

alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3
Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c)
della direttiva n. 79/409/CEE

1. È autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 50/1993.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 4
Condizioni e controlli

1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 50/1993.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n.

79/409/CEE sono realizzate.

Art. 5

Limitazione dei prelievi

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6

Azioni di promozione

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 marzo 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE
- Art. 3 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE
- Art. 4 - Condizioni e controlli
- Art. 5 - Limitazione dei prelievi
- Art. 6 - Azioni di promozione
- Art. 7 - Sanzioni

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2002, N. 7:

**APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9
DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979
CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

ALLEGATO A)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004
PASSERO (<i>Passer italiae</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
PASSERA MATTUGIA (<i>Passer montanus</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE (<i>Streptopelia decaocto</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

ALLEGATO B)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Flavio Tosi, Bizzotto, Caner, Conte, Manzato e Stival relativa a "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979" (progetto di legge n. 173);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Fontana, Mazzon, Canella, Donazzan, Gerolimetto e De Boni relativa a "Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE" (progetto di legge n. 189);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Tiozzo, Zanonato, Marchese, Rizzato, Campion e Gallo relativa a "Applicazione del regime di deroga in materia di caccia ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE" (progetto di legge n. 190);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4ª commissione consiliare rispettivamente in data 7 agosto 2001 (PDL n. 173), 2 ottobre 2001 (PDL n. 189), 8 ottobre 2001 (PDL n. 190);
- La 4ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici";
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 ottobre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elena Donazzan, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2002, n. 1941.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in materia venatoria una delle problematiche che da più tempo attendono di essere portate a soluzione è senza dubbio quella relativa ai prelievi cosiddetti in deroga, da realizzare in applicazione della Direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 (denominata "Direttiva Uccelli").

Tale fonte di diritto comunitario, nel tracciare le linee applicative per la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio dell'Unione Europea, introduce due distinti regimi giuridici in materia di gestione venatoria:

- da una parte essa prevede che alcune specie possano essere "normalmente" cacciate nel quadro della legislazione nazionale dei singoli Paesi membri, e ciò in relazione allo status delle relative popolazioni, alla distribuzione geografica ed al tasso di riproduzione;

- dall'altra riconosce la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione in relazione all'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune utilizzazioni particolari.

Emerge quindi la consapevolezza del legislatore comunitario in ordine all'esigenza, fatto salvo il preminente ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, di prevedere la possibilità di attuare "prelievi in deroga" di soggetti appartenenti a specie che non sono "ordinariamente cacciabili", al fine -più in particolare- di contenere il livello delle rispettive popolazioni poiché potenzialmente "dannose" in campo agricolo, o di salvaguardare -beninteso in termini di compatibilità- esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale.

A tal fine l'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro dell'Unione europea abbia il diritto, in certe circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto al regime di protezione fissato per una determinata specie selvatica.

Nello specifico, il comma 1), lettera a) dell'articolo 9 espressamente prevede che si possa derogare al regime di conservazione per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, mentre le successive lettere b) e c) contemplano i casi in cui è necessario tutelare la salute e la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la ricerca e le tradizioni locali.

A livello comunitario, il quadro legislativo lascia ampie possibilità d'azione ai singoli Paesi membri, configurando nel prelievo in deroga, in buona sostanza, uno strumento di difesa rispetto a pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché di salvaguardia dei valori culturali delle tradizioni venatorie proprie della collettività europea.

Da altro punto di vista il disegno di legge in esame conferisce compiutezza ed organicità al complessivo regime venatorio vigente in ambito regionale, che giunge così a ricomprendere l'applicazione delle deroghe previste dall'ordinamento comunitario, pur con tutte le doverose cautele che la specifica materia

certamente impone in sede applicativa.

È bene evidenziare che l'esercizio venatorio oggetto del presente provvedimento è riconducibile al concetto di "sfruttamento giudizioso" elaborato dalla Direttiva in esame quale termine obbligato di riferimento ed implicante un impiego di soggetti misurato, riconducibile ad utilizzazioni espressamente ammesse nonché subordinato all'assenza di pericoli in termini di sopravvivenza delle popolazioni considerate, e ciò in quanto non sussiste alcun rischio per le popolazioni stesse in relazione alle specifiche modalità applicative assunte, coniugandosi in modo perfettamente soddisfacente il concetto di "piccola quantità" con quello di "sfruttamento giudizioso" in sede di definizione dei limiti del prelievo, atteso che la consistenza delle popolazioni interessate risulta stabile all'interno dell'areale del "Palearctico Occidentale", così come riportato nella più recente letteratura scientifica.

Si consideri inoltre che il regime di deroga è ormai acquisito negli Stati membri dell'Unione Europea come si evince dal recente rapporto (febbraio 2000) della Commissione UE, mentre tale recepimento, peraltro obbligatorio, non è ancora avvenuto da parte dello Stato italiano. Orbene, la mancata attuazione del diritto comunitario rappresenta fonte di responsabilità per le Amministrazioni cui tale comportamento può essere imputato, ed i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad una Amministrazione nazionale è in grado, così come sancito a livello di Trattato, di generare obblighi in capo agli Stati membri (giurisprudenza comunitaria costante; vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia 19/9/1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90). Accanto all'eventuale responsabilità dello Stato può inoltre configurarsi una diretta responsabilità dell'Amministrazione pubblica alla quale, secondo il diritto dello Stato membro, è affidata la competenza della materia (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 4/7/2000, causa C-424/97). Ne consegue che alla Regione Veneto, costituzionalmente competente in materia di caccia (articolo 117 Cost.), non può non essere riconosciuta la potestà di assunzione delle iniziative previste dalla normativa comunitaria (nel caso, dalla Direttiva CEE 79/409), e che, in caso di perdurante inerzia dello Stato nel disciplinare quanto di propria competenza, la Regione stessa ha l'obbligo di assumere le decisioni in tema di deroghe ex Direttiva CEE n. 79/409, e ciò anche al fine di prevenire situazioni di responsabilità extracontrattuale a proprio carico, secondo le indicazioni scaturenti dalla citata giurisprudenza comunitaria e dalle sentenze Corte di Giustizia 1 giugno 1999, causa C-302/97 e 23.5.1996, causa C-178-94.

Illuminante, nella sua valenza di autorevole attestazione confermativa, appare poi la recente sentenza del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2000 -- VI Sez. -- Pres. De Roberto, Est. Piscitello (Regione Umbria / WWF ed altri n.c.), recentemente depositata, che ha evidenziato come in materia di caccia la Regione sia competente ad esercitare le deroghe previste all'articolo 9 della Direttiva del Consiglio della CEE n. 79/409.

Quanto sin qui premesso consente di cogliere da una parte le esigenze gestionali specifiche, dall'altra i presupposti giuridici che danno supporto e giustificazione al disegno di legge qui

sottoposto all'adozione della Giunta regionale.

L'allegato schema legislativo, facente parte integrante del presente provvedimento, è composto da otto articoli e due allegati; il primo dei quali provvede a definire le finalità perseguite dal disegno di legge mentre gli articoli secondo e terzo stabiliscono limiti rigorosi per l'esercizio dei prelievi in deroga autorizzati, che hanno per oggetto esclusivamente le specie storno, passero, passera mattugia e tortora dal collare (specie a cui vengono attribuiti danni consistenti in campo agricolo), nonché le specie peppola e fringuello (specie per le quali si pone l'esigenza di salvaguardare in ambito regionale, sia pure in limiti oltremodo contenuti, la relativa tradizione venatoria).

Il quarto articolo, a sua volta, dispone in ordine alle modalità di annotazione e rendicontazione dei prelievi nonché alle forme di vigilanza, mentre il quinto affida al Presidente della Giunta regionale il compito di disporre eventuali limitazioni o sospensioni dei prelievi.

Il sesto articolo affida alla Giunta regionale le azioni di promozione in ordine al monitoraggio, alla ricerca e alla divulgazione.

Il settimo articolo richiama le sanzioni penali ed amministrative applicabili per i casi di violazione alle disposizioni fissate dal disegno di legge, mentre l'ottavo ed ultimo articolo provvede alla dichiarazione d'urgenza in relazione alla vicinanza temporale dei periodi fissati per i prelievi.

L'articolato seguente, approvato a maggioranza nella seduta della commissione del 10 ottobre 2001, risulta dall'abbinamento dei testi relativi ai PDL n. 173, avente come primo firmatario il consigliere Flavio Tosi, PDL n. 189, avente come primo firmatario il consigliere Gaetano Fontana e il PDL n. 190, avente come primo firmatario il consigliere Lucio Tiozzo.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 1, legge n. 157/1992 è il seguente:

"1. Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, con-

cementi la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica."

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 157/1992 è il seguente:

"9. Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti."

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 86/1989 è il seguente:

"9. Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti."

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 503/1981 è il seguente:

"Articolo 9

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giu-

dizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. Il rapporti dovranno menzionare:

le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;

i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;

le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;

l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;

i controlli operati."

Note all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 157/1992 è il seguente:

"13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie."

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

"Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

a) le generalità del cacciatore;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;

c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;

d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incamerata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. È vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente."

Note all'articolo 3:

- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 157/1992 vedi nota all'art. 1.

- Per il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1993 vedi nota all'art. 1.

Nota all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

"Art. 34 - Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Provincia;

c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .".

4. Struttura di riferimento

Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca